Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 106 del 7 maggio 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 7 maggio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a quarantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, concernente la riapertura del termine stabilito dall'art. 86 del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, limitatamente all'attuazione delle disposizioni relative ai concorsi contenuti nell'art. 83 del regio decreto stesso;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1948, n. 123830/12106.2.14.1/1.3.1, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è indetto un concorso per titoli e per esami a quarantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dell'agricoltura di questo Ministero.

Al concorso può partecipare:

a) il personale non di ruolo di 1ª categoria che al 15 giugno 1944 (termine originario di attuazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489) abbia compiuto almeno due anni di servizio ininterrotto alle dipendenze delle Amministrazioni statali;

b) il personale impiegatizio che al 15 giugno 1944 abbia prestato servizio ininterrotto da almeno due anni presso le Stazioni sperimentali agrarie governative, essendo stato assunto a norma dell'art. 32 del decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, modificato con la legge

5 giugno 1930, n. 951, o presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali ancorchè con rapporto non stabile di impiego;

c) il personale delle Amministrazioni statali che anteriormente al 15 giugno 1944 abbia appartenuto ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, e abbia conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso.

La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che non si trovino attualmente in servizio, per essersi volontariamente dimessi.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e dell'art. 6, 2° comma, del regolamento organico per il personale, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni, i posti messi a concorso sono riservati, rispettivamente, per 1/6 a favore del personale attualmente in servizio di cui alla precedente lettera *a*) e per 1/4 a favore di quello indicato alla lettera *c*) che appartenga ai ruoli di gruppo *B* di questo Ministero.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in scienze agrarie.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato di laurea, il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'università che lo ha rilasciato;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria rientri la invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

7) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni o quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione

dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata, per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e provvista della prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

10) gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altra Amministrazione, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario, la durata e la natura di esse, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Analogo documento, rilasciato dai direttori delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, sarà presentato dai dipendenti delle Stazioni medesime.

Gli aspiranti che sono impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e completo delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

I predetti documenti dovranno essere presentati anche da coloro che non si trovino attualmente in servizio, e dovranno contenere la precisa indicazione dei motivi che determinarono la cessazione dall'impiego;

11) dichiarazione, in carta semplice, con la quale il concorrente attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

12) tutti i titoli e le pubblicazioni che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa. Limitatamente a un solo lavoro, i candidati possono inviare bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 8) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10) dell'art. 3.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 7) dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a rico-

prire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7).

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle Colonie o all'estero, ovvero siano chiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura senza conseguirvi l'idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *b*), del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1334.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione procederà preliminarmente allo esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglie numerose, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministra-

zione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a ispettore aggiunto con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, gruppo *A*, oltre l'indennità di caro vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 230. — GIORDANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:
1) agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) economia e politica agraria, estimo rurale;
3) zootecnia.

Prove orali:
1) le materie delle prove scritte;
2) industrie agrarie;
3) costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;
4) principî di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

(2043)

Concorso per titoli e per esami a due posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dei servizi di meteorologia ed ecologia agraria, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 4 maggio 1924, n. 900, contenente norme per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3165, relativo al riordinamento dei servizi di meteorologia e geofisica;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi

al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, concernente la riapertura del termine stabilito dall'art. 86 del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, limitatamente all'attuazione delle disposizioni relative ai concorsi contenute nell'art. 83 del regio decreto stesso;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318; 27 giugno 1937, n. 1354 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1948, n. 123830-12106, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dei servizi di meteorologia ed ecologia agraria.

Al concorso può partecipare:

a) il personale non di ruolo di 1ª categoria che al 15 giugno 1944 (termine originario di attuazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489) abbia compiuto almeno due anni di servizio ininterrotto alle dipendenze delle Amministrazioni statali;

b) il personale impiegatizio che al 15 giugno 1944 abbia prestato servizio ininterrotto da almeno due anni presso le Stazioni sperimentali agrarie governative, essendo stato assunto a norma dell'art. 32 del decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, modificato con la legge 5 giugno 1930, n. 951, o presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali, ancorchè con rapporto non stabile di impiego;

c) il personale delle Amministrazioni statali che anteriormente al 15 giugno 1944 abbia appartenuto ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato ed abbia conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso.

La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che non si trovino attualmente in servizio, per essersi volontariamente dimessi.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, la laurea in fisica o in matematica, o in scienze naturali, o in scienze agrarie.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale — Ufficio concorsi — non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di una delle lauree indicate nell'art. 2.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato di laurea, su carta da bollo da L. 24, il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'università che lo ha rilasciato;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario

dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

7) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglia al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai candidati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità, dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) fotografia recente del candidato, con la sua firma, e autenticata, per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentito, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

10) gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi di provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

Analogo documento, rilasciato dai direttori delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, sarà presentato dai dipendenti delle Stazioni medesime.

Gli aspiranti che sono impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

I predetti documenti dovranno essere presentati anche da coloro che non si trovano attualmente in servizio, e dovranno contenere la precisa indicazione dei motivi che determinarono la cessazione dall'impiego;

11) dichiarazione in carta semplice con la quale il concorrente attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

12) tutti i titoli e pubblicazioni che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa. Limitatamente a un solo lavoro, i candidati possono inviare bozze di stampa o

copie dattiloscrittte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 8) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10) del precedente art. 4.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 7) dell'art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7, dell'art. 4.

Art. 6.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 3, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedono nelle Colonie o all'estero, ovvero siano chiamati alle armi tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 5.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art 7

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ecologo aggiunto nel ruolo dei servizi di meteorologia ed ecologia agraria senza conseguirvi l'idoneità. Questa disposizione non si applica, però, per il presente concorso, nei confronti dei reduci, ai sensi dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che detta norme transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta dal direttore generale da cui dipendono i servizi di meteorologia e di ecologia agraria o da altro funzionario superiore della stessa Direzione generale, da tre professori ordinari di università e dal direttore dell'Ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di una prova orale, sul programma annesso al presente decreto.

La prova scritta riguarderà lo svolgimento di un tema di meteorologia e di ecologia agraria, a scelta del candidato, e quella pratica una esercitazione di laboratorio sull'uso e la verifica degli strumenti di misura più usati in meteorologia.

La prova orale consterà in una discussione vertente sugli argomenti indicati nel programma.

Le prove scritta e pratica si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritta e pratica, quanto la prova orale, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei combattenti ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglie numerose, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 11.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a ecologo aggiunto con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, gruppo *A*, oltre l'indennità di caro-vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli aspiranti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 228. — GIORDANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Meteorologia:

Costituzione dell'atmosfera terrestre Pressione atmosferica: sue variazioni al livello del suolo e in quota Il vento. Circolazione generale dell'atmosfera. Venti di origine locale La temperatura dell'aria: sue variazioni al livello del suolo e in quota L'acqua dell'atmosfera terrestre. Evaporazione e condensazione. Nubi. Precipitazioni. Temporali ed elettricità atmosferica Radiazione solare e misure relative Meteorologia sinottica. Cicloni e masse d'aria. Previsioni del tempo - La tecnica delle osservazioni meteorologiche. Uso degli strumenti. Correzioni varie da portare ai valori osservati Campionamento e controllo degli strumenti meteorologici Elementi di statistica applicata alla meteorologia Climatologia ed elaborazioni relative Influenza delle condizioni locali sui valori degli elementi meteorologici Microbiologia. Tecnica delle ricerche microclimatiche.

Ecologia agraria:

I principî dell'ecologia agraria Studio dell'ambiente fisico, clima e suolo, in relazione al rendimento delle piante agrarie Climatologia agraria. Equivalenti meteorologici. Divisione del ciclo biologico in sottoperiodi Gli assi climatici La serie dei suoli Le prove geografiche L'analisi differenziale dei rendimenti.

(2044)

Concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme

a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 sulla riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernente i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, concernente la riapertura del termine stabilito dall'art. 86 del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, limitatamente all'attuazione delle disposizioni relative ai concorsi contenute nell'articolo 83 del regio decreto stesso;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1948, n. 123830/12106.2.14.1/1 che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è indetto un concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

Al concorso può partecipare:

a) il personale non di ruolo di 1ª categoria che al 15 giugno 1944 (termine originario di attuazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489) abbia compiuto almeno due anni di servizio ininterrotto alle dipendenze delle Amministrazioni statali;

b) il personale impiegatizio che al 15 giugno 1944 abbia prestato servizio ininterrotto da almeno due anni presso le Stazioni sperimentali agrarie governative, essendo stato assunto a norma dell'art. 32 del decreto legge 25 novembre 1929, n. 2226, modificato con la legge 5 giugno 1930, n. 951, o presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali ancorchè con rapporto non stabile di impiego; ed anche coloro che al 15 giugno 1944 abbiano frequentato da almeno tre anni le Stazioni suddette, governative o consorziali, quali titolari di borse di studio e di perfezionamento;

c) il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che anteriormente al 15 giugno 1944 abbia appartenuto ai ruoli tecnici di gruppo *B* dell'agricoltura e degli Istituti di sperimentazione agraria e sia in possesso dei titoli di studio che consentono l'ammissione al presente concorso.

La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che non si trovino attualmente in servizio, per essersi volontariamente dimessi.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

I ventidue posti messi a concorso sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria nel modo appresso indicato, e per ciascuna specializzazione i relativi posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove di esame.

Per l'ammissione alle singole specializzazioni, si richiedono i titoli di studio a fianco di esse segnati:

agronomia, otto posti: laurea in scienze agrarie;

chimica agraria, cinque posti: laurea in chimica pura o in chimica industriale;

patologia vegetale, tre posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali;

entomologia agraria, un posto: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali;

bachicoltura, un posto: laurea in scienze agrarie, o in medicina o in scienze biologiche;

zootecnia, tre posti: laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria;

selvicoltura, un posto: laurea in scienze agrarie e forestali o in scienze agrarie.

Nell'unica domanda di partecipazione al concorso. i candidati potranno chiedere, fermo il requisito del titolo di studio, di essere ammessi a concorrere ad una o più specializzazioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle Colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, e la specializzazione o le specializzazioni alle quali egli intende concorrere. Le domande dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di una delle lauree indicate dell'art. 2, e certificato del rettore dell'università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti per ragioni direttamente od indirettamente collegate alle vicende belliche non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato di laurea, il quale verrà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'università che lo ha rilasciato;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad un visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

7) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione della Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui

hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) fotografia recente del candidato, con la sua firma, e autenticata, per la firma e per l'effigie, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e provvista della prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

10) gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altra Amministrazione, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Analogo documento, rilasciato dai direttori delle stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, sarà presentato dai dipendenti delle Stazioni medesime e dai borsisti.

I predetti documenti dovranno essere presentati anche da coloro che non si trovano attualmente in servizio, e dovranno contenere la precisa indicazione dei motivi che determinarono la cessazione dall'impiego;

11) dichiarazione in carta semplice con la quale il concorrente attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

12) tutti i titoli e le pubblicazioni che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione negli studi e nelle ricerche attinenti alla specializzazione e alle specializzazioni prescelte.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa. Limitatamente a un solo lavoro i candidati possono inviare bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 8) del precedente articolo, devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10) del precedente art. 4.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 7) del precedente articolo 4, un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 6.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 3, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano chiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certicato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai

documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione delle fotografie, la quale dovrà in ogni modo essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 5.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per ciascuna specializzazione di cui al primo comma dell'art. 2, sarà nominata una Commissione esaminatrice composta di tre membri scelti fra i direttori delle Stazioni sperimentali agrarie, o fra i professori universitari di ruolo delle Facoltà di agraria, o fra i funzionari del Ministero del ruolo tecnico dell'agricoltura di grado non inferiore al 6°.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno per ogni specializzazione, di una prova scritta, di una prova pratica e di una prova orale, sulle materie indicate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte e pratiche si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte e pratiche quanto le prove orali saranno tenute.

Art. 9.

Le Commissioni procederanno preliminarmente allo esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale di ogni singola specializzazione saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori sarà formata relativamente ad ogni specializzazione, in base all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 11.

In base alle risultanze degli atti delle Commissioni, il Ministero riconosce la regolarità dei procedimenti degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei delle singole specializzazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice interessata.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, per la specializzazione e le specializzazioni da loro prescelte, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nelle specializzazioni stesse.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a stabile, con la qualifica di sperimentatore di 2ª classe, nel ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*, dopo un periodo di esperimento della durata di un anno, in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, accertato da apposita ispezione e previo parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Coloro che non conseguono la nomina a stabile saranno dispensati dal servizio, senza diritto ad alcun indennizzo.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'Ufficio assegnatogli.

Ai vincitori del concorso non compete alcun rimborso, all'infuori della spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Per ciò che non è contemplato in questo bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1948

Il Ministro: SEGNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 12, foglio n. 68. — GIORDANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

1. — *Specializzazione in Agronomia*:

Prova scritta:

Agronomia Economia rurale - Principali culture erbacee ed arboree.

Prova pratica:

Rilievi sulle colture in campagna e sull'uso delle macchine agricole.

Prova orale:

Agronomia Economia rurale - Colture erbacee ed arboree. Nozioni di chimica agraria con particolare riguardo alla moderna teoria della concimazione e di fisiologia vegetale.

2. — *Specializzazione in Chimica agraria*:

Prova scritta:

Terreno agrario (fisica e chimica del terreno agrario). Concimi naturali e artificiali - Chimica e biochimica vegetale.

Prova pratica:

Analisi di prodotti agrari e di materiali di uso agrario.

Prova orale:

Pedologia generale - Fisica e chimica del terreno agrario. Concimi naturali e artificiali. Elementi nutritivi del terreno, analisi fisiologica e teoria moderna della concimazione Chimica organica Chimica e biochimica vegetale Chimica dell'alimentazione Elementi di chimica dei foraggi e metodi chimici per la loro conservazione.

3. — *Specializzazione in Patologia vegetale*:

Prova scritta:

Applicazioni pratiche della patologia vegetale in agricoltura. Eziologia, prevenzione e cura delle principali malattie prodotte da parassiti vegetali o da altri agenti.

Prova pratica:

Riconoscimento delle più comuni malattie delle piante coltivate. Prove di tecnica microscopica applicata alla patologia vegetale.

Prova orale:

Nozioni fondamentali di anatomia normale e patologica delle piante superiori. Morfologia, biologia e sistematica dei batteri e dei funghi. Malattie parassitarie e non parassitarie delle principali piante coltivate. Elementi di chimica degli anticrittogamici e degli insetticidi.

4. — *Specializzazione in Entomologia agraria*:

Prova scritta:

Entomologia generale pura e applicata. Cenni di genetica.

Prova pratica:

Riconoscimento dei principali insetti parassiti dei vegetali e degli animali. Prova di tecnica microscopica applicata alla entomologia.

Prova orale:

Entomologia agraria generale e speciale. Metodi di lotta contro i parassiti. Elementi di chimica degli anticrittogamici e degli insetticidi.

5. — *Specializzazione in Bachicoltura*:

Prova scritta:

Morfologia e biologia degli insetti Fisiologia vegetale - Microbiologia e immunità.

Prova pratica:

Prove di tecnica di anatomia microscopica e citologia.

Prova orale:

Morfologia e biologia del baco da seta. Tecnica dell'allevamento del baco da seta. Elementi di genetica, di chimica organica dei colloidi.

6. — *Specializzazione in Zootecnia*:

Prova scritta:

Principi e metodi di miglioramento genetico in zootecnia. Alimentazione animale e razionamento.

Prova pratica:

Esame zoognostico delle principali razze di animali. Riconoscimento delle principali piante foraggere.

Prova orale:

Zootecnia generale e speciale. Alimentazione animale. Economia rurale. Elementi di praticoltura, pratica della conservazione dei foraggi, caseificio.

7. — *Specializzazione in Selvicoltura*:

Prova scritta:

Selvicoltura generale.

Prova pratica:

Botanica sistematica. Selvicoltura generale e speciale.

Prova orale:

Botanica sistematica forestale. Ecologia forestale. Selvicoltura generale e speciale. Genetica forestale. Geografia botanica.

(2045)

Concorso per titoli e per esami a sedici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, numero 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, numero 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle ope-

razioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, numero 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, concernente la riapertura del termine stabilito dall'art. 86 del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, limitatamente all'attuazione delle disposizioni relative ai concorsi contenute nell'art. 83 del regio decreto stesso;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, numero 685;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1948, n. 123830/12106.2.14. 1/1.3.1., che autorizza il bando del presente concorso:

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è indetto un concorso per titoli e per esami a sedici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero.

Al concorso può partecipare:

a) il personale non di ruolo di 1ª categoria che al 15 giugno 1944 (termine originario di attuazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489) abbia compiuto almeno due anni di servizio ininterrotto alle dipendenze delle Amministrazioni statali;

b) il personale impiegatizio che al 15 giugno 1944 abbia prestato servizio ininterrotto da almeno due anni presso le Stazioni sperimentali agrarie governative, essendo stato assunto a norma dell'art. 32 del decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, modificato con la legge 5 giugno 1930, n. 951, o presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali, ancorchè con rapporto non stabile di impiego;

c) il personale delle Amministrazioni statali che anteriormente al 15 giugno 1944 abbia appartenuto ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato e abbia conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso.

La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che non si trovino attualmente in servizio, per essersi volontariamente dimessi.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e dell'art. 6, secondo comma, del regolamento organico per il personale, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni, i posti messi a concorso sono riservati, rispettivamente, per un sesto a favore del personale di cui alla precedente lett. *a*) attualmente in servizio e per un quarto a favore di quello indicato alla lettera *c*) che appartenga ai ruoli di gruppo *B* di questo Ministero.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale — Ufficio concorsi — non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche; o di laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli, o di laurea in scienze coloniali rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli, o di una delle lauree rilasciate in base agli ordinamenti didattici precedenti, che sono elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, recante modificazioni al regolamento organico di questo Ministero.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato di laurea, il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'università che lo ha rilasciato;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

7) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale, produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, *assimilati ai prigionieri*, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglia al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere

presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità, dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) fotografia recente del candidato, con la sua firma e autenticata, per la firma e per l'effigie, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e provvista della prescritta marca da bollo di L. 32.

Non è consentito, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

10) gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altra Amministrazione, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

Gli aspiranti che sono impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

I predetti documenti dovranno essere presentati anche da coloro che non si trovano attualmente in servizio, e dovranno contenere la precisa indicazione dei motivi che determinarono la cessazione dall'impiego;

11) dichiarazione in carta semplice con la quale il concorrente attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

12) tutti i titoli e le pubblicazioni che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa. Limitatamente a un solo lavoro, i candidati possono inviare bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 8) del precedente articolo, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà dei richiedenti mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10) dell'art. 3.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 7) dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7).

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente articolo 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedono nelle Colonie o all'estero, ovvero siano chiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero senza conseguirvi l'idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *a*), del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglie numerose, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, numero 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941 n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *A*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1948

Il Ministro: SEGNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 231. — GIORDANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto pubblico (costituzionale e amministrativo);
3) economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) elementi di statistica;
3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
4) legislazione sui servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(2046)

Concorso per titoli e per esami a diciotto posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo centrale e periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulla riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, numero 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, concernente la riapertura del termine stabilito dall'art. 86 del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, limitatamente all'attuazione delle disposizioni relative ai concorsi contenute nell'art. 83 del regio decreto stesso;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1948, n. 123830/12106.2, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termine dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è indetto un concorso per titoli e per esami a diciotto posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo centrale e periferico di questo Ministero.

Al concorso può partecipare:

a) il personale non di ruolo di 2ª categoria che al 15 giugno 1944 (termine originario di attuazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489), abbia compiuto almeno due anni di servizio ininterrotto alle dipendenze delle Amministrazioni statali;

b) il personale impiegatizio che al 15 giugno 1944 abbia prestato servizio ininterrotto da almeno due anni presso le Stazioni sperimentali agrarie governative, essendo stato assunto a norma dell'art. 32 del decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, modificato con la legge 5 giugno 1930, n. 951, o presso le Stazioni sperimentali

agrarie consorziali, ancorchè con rapporto non stabile di impiego;

c) il personale delle Amministrazioni statali che anteriormente al 15 giugno 1944 abbia appartenuto ai ruoli di gruppo C delle Amministrazioni dello Stato e abbia conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso.

La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che non si trovino attualmente in servizio per essersi volontariamente dimessi.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, i posti messi a concorso sono riservati per un sesto a favore del personale di cui alla precedente lettera a), attualmente in servizio.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi *ispettivi del coordinamento legislativo e del personale*, Ufficio concorsi - non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle Colonie e all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di maturità classica o scientifica o magistrale, ovvero di ragioniere o perito commerciale o geometra rilasciati da Istituti medi di 2° grado, governativi, *pareggiati o parificati*.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato che ne attesti il conseguimento, rilasciato dal competente Istituto, su carta da bollo da L. 24, e legalizzato dal Provveditore agli studi. Esso sarà accettato con riserva che la sua autenticità, venga confermata a richiesta di questa Amministrazione, dall'Istituto che lo ha emesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria prevista dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

7) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente, dovrà essere presentata, oltre alla copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti e decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione

dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) fotografia recente del candidato, con la sua firma, e autenticata, per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

10) gli aspiranti, che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altra Amministrazione, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

Analogo documento, da rilasciarsi dai direttori di Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, sarà presentato dai dipendenti delle Stazioni medesime.

Gli aspiranti, che sono impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

I predetti documenti dovranno essere presentati anche da coloro che non si trovino attualmente in servizio, e dovranno contenere la precisa indicazione dei motivi che determinarono la cessazione dall'impiego;

11) dichiarazione in carta semplice con la quale il concorrente attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

12) tutti i titoli che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 8) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10), del precedente art. 3.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 7), dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7).

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedono nelle Colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi,

tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario contabile in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico di questo Ministero, senza conseguirvi l'idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *c*), del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riportino la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, o agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a vice segretario contabile con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di caro-vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 12, *foglio n.* 69. — GIORDANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;
3) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze

Prove orali:

1) le materie delle prove scritte;
2) nozioni di diritto amministrativo costituzionale e privato (diritto civile, esclusi i diritti di famiglia e di successione; diritto commerciale, compresi soltanto le società, la cambiale e il fallimento);
3) elementi di statistica;
4) nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

(2047)

Concorso per titoli e per esami a diciotto posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, numero 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con il decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 sulle riforme della legge 25 marzo 1917 n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, concernente la riapertura del termine stabilito dall'art. 86 del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, limitatamente all'attuazione delle disposizioni relative ai concorsi contenute nell'art. 83 del regio decreto stesso;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685.

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1948, n. 123830/12106.2.14.1./1., che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è indetto un concorso per titoli e per esami a diciotto posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura di questo Ministero.

Al concorso può partecipare:

a) il personale non di ruolo di 2ª categoria che al 15 giugno 1944 (termine originario di attuazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489) abbia compiuto almeno due anni di servizio ininterrotto alle dipendenze delle Amministrazioni statali;

b) il personale impiegatizio che al 15 giugno 1944 abbia prestato servizio ininterrotto da almeno due anni presso le Stazioni sperimentali agrarie governative, essendo stato assunto a norma dell'art. 32 del decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, modificato con la legge 5 giugno 1930, n. 951, o presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali ancorchè con rapporto non stabile di impiego;

c) il personale delle Amministrazioni statali che anteriormente al 15 giugno 1944 abbia appartenuto ai ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato e che abbia conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso.

La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che non si trovino attualmente in servizio per essersi volontariamente dimessi.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, i posti messi a concorso sono riservati per un sesto a favore del personale di cui alla precedente lettera *a*), che sia attualmente in servizio.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale - Ufficio concorsi, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle Colonie e all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di perito agrario, o di perito tecnico industriale, specializzazione mineraria. In via eccezionale, qualora gli aspiranti per ragioni direttamente o indirettamente collegate con le vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato del titolo conseguito (su carta da bollo da L. 24 e legalizzato dal provveditore agli studi), il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa amministrazione, dall'Istituto che lo ha rilasciato;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

7) foglio di congedo illimitato militare, o copia del foglio matricolare militare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestono la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fasciti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) fotografia recente del candidato, con la sua firma, e autenticata, per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e provvista della prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

10) gli aspiranti, che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altra Amministrazione, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

Analogo documento, rilasciato dai direttori delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, sarà presentato dai dipendenti delle Stazioni medesime.

Gli aspiranti che sono impiegati civili di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

I predetti documenti dovranno essere presentati anche da coloro che non si trovano attualmente in servizio, e dovranno contenere la precisa indicazione dei motivi che determinarono la cessazione dall'impiego;

11) dichiarazione in carta semplice con la quale il concorrente attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

12) tutti i titoli che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 8) del precedente articolo, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità Amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico su carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10) dell'art. 3.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 7) dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle Colonie o all'estero, ovvero siano chiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad esperto di 4ª classe in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura senza conseguirvi l'idoneità.

Questa disposizione non si applica, però, per il presente concorso, nei confronti dei reduci, ai sensi dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che detta norme transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *o*), del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354 e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulla materia di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglie numerose, saranno osservate le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento, degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a esperto di 4ª classe con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale nel grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova, che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 10, *foglio n.* 227. — GIORDANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:
1) agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) zootecnia;
3) patologia vegetale ed entomologia agraria.

Prova orale:
1) le materie delle prove scritte;
2) economia rurale ed estimo;
3) industrie agrarie;
4) costruzioni rurali e meccanica agraria;
5) nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

(2048)

Concorso per titoli e per esami a sedici posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922 n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembe 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868. concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, concernente la riapertura del termine stabilito dall'art. 86 del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, limitatamente all'attuazione delle disposizioni relative ai concorsi contenute nell'art. 83 del regio decreto stesso;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685.

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1948, n. 123830/12106.2.14. 1./1., che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è indetto un concorso per titoli e per esami a sedici posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico degli Istituti di sperimentazione agraria.

Al concorso può partecipare:

a) il personale non di ruolo di 2ª categoria che al 15 giugno 1944 (termine originario di attuazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489) abbia compiuto almeno due anni di servizio ininterrotto alle dipendenze delle Amministrazioni statali;

b) il personale impiegatizio che al 15 giugno 1944 abbia prestato servizio ininterrotto da almeno due anni presso le Stazioni sperimentali agrarie governative, essendo stato assunto a norma dell'art. 32 del decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, modificato con la legge 5 giugno 1930, n. 951, o presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali ancorchè con rapporto non stabile di impiego od anche coloro che al 15 giugno 1944 abbiano frequentato da almeno tre anni le stazioni suddette, governative e consorziali, quali titolari di borse di studio e di perfezionamento;

c) il personale delle Amministrazioni statali che anteriormente al 15 giugno 1944 abbia appartenuto ai ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato e che abbia conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso.

La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che non si trovino attualmente in servizio per essersi volontariamente dimessi.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, i posti messi a concorso sono riservati per un sesto a favore del personale di cui alla precedente lettera *a*), che sia attualmente in servizio.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale - Ufficio concorsi, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle Colonie e all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di perito agrario. In via eccezionale, qualora gli aspiranti per ragioni direttamente o indirettamente collegate con le vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato del titolo conseguito (su carta da bollo da L. 24 e legalizzato dal provveditore agli studi), il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa amministrazione, dall'Istituto che lo ha rilasciato;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

7) foglio di congedo illimitato militare, o copia del foglio matricolare militare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e lega-

lizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) fotografia recente del candidato, con la sua firma, e autenticata, per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e provvista della prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

10) gli aspiranti, che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altra Amministrazione, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

Analogo documento, rilasciato dai direttori delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, sarà presentato dai dipendenti delle Stazioni medesime.

Gli aspiranti che sono impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

I predetti documenti dovranno essere presentati anche da coloro che non si trovano attualmente in servizio, e dovranno contenere la precisa indicazione dei motivi che determinarono la cessazione dall'impiego;

11) dichiarazione in carta semplice con la quale il concorrente attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

12) tutti i titoli che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 8) del precedente articolo, dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, presso le amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10) dell'art. 3.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 7) dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7).

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano chiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dall'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad esperto di 4ª classe in prova nel ruolo tecnico degli Istituti di sperimentazione agraria senza

conseguirvi l'idoneità. Questa disposizione non si applica, però, per il presente concorso, nei confronti dei reduci, ai sensi dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che detta norme transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lett. *c*), del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354 e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947 n. 685.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni Commissario disporrà di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti in quella orale, e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglie numerose, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad esperto di 4ª classe con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizi nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di caro-vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1948

Il Ministro: Segni

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 10, *foglio n.* 233. — Giordani

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:
1) agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) zootecnia;
3) patologia vegetale ed entomologia agraria;

Prova orale:
1) le materie delle prove scritte;
2) economia rurale ed estimo;
3) industrie agrarie;
4) costruzioni rurali e meccanica agraria;
5) nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

(2049)

Concorso per titoli e per esami a trenta posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra, ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, concernente la riapertura del termine stabilito dall'art. 86 del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, limitatamente all'attuazione delle disposizioni relative ai concorsi contenute nell'art. 83 del regio decreto stesso;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1948, n. 123830/12106, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è indetto un concorso per titoli e per esami a trenta posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine di questo Ministero.

Al concorso può partecipare:

a) il personale non di ruolo di 3ª categoria che al 15 giugno 1944 (termine originario di attuazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489) abbia compiuto almeno due anni di servizio ininterrotto alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato;

b) il personale impiegatizio che al 15 giugno 1944 abbia prestato servizio ininterrotto da almeno due anni presso le Stazioni sperimentali agrarie governative, essendo stato assunto a norma dell'art. 32 del decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, modificato con la legge 5 giugno 1930, n. 951, o presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali, ancorchè con rapporto non stabile di impiego;

c) il personale delle Amministrazioni statali che anteriormente al 15 giugno 1944 abbia appartenuto al ruolo del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato ed abbia conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso.

La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che non si trovino attualmente in servizio, per essersi volontariamente dimessi.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Ai sensi dell'art. 83, ultimo capoverso, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per l'ammissione al concorso, si prescinde dal requisito del titolo di studio nei riguardi di coloro che al 15 giugno 1944 abbiano prestato lodevolmente, per almeno un biennio, presso Stazioni sperimentali agrarie, sia governative che consorziali, funzioni proprie di gruppo *C*.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, i posti messi a concorso sono riservati per un terzo a favore del personale di cui alla precedente lettera *a*), che sia attualmente in servizio.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di ammissione ad istituto di 2° grado d'istruzione media classica, scientifica, tecnica e magistrale, o certificato di ammissione al ginnasio superiore rilasciato da istituti medi di 1° grado, governativi, pareggiati o parificati, od anche diploma di computista commerciale, o certificato di ammissione con esame alla scuola tecnica commerciale, oppure diploma di agente rurale o di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, governativa, pareggiata o parificata. Sono altresì validi per l'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale, tecnica o complementare, di licenza di scuola pratica di agricoltura o di scuola professionale di 2° grado, conseguiti a termini di precedenti ordinamenti scolastici in una scuola governativa, o pareggiata, o parificata.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale di cui sopra, potranno trasmettere un certificato che ne attesti il conseguimento, rilasciato dal capo del competente istituto e legalizzato dal provveditore agli studi. Detto certificato sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'istituto che lo ha rilasciato.

Coloro per i quali, a mente del precedente art. 1, penultimo capoverso, si prescinde dal requisito del titolo di studio, dovranno presentare un certificato, da rilasciarsi dai direttori delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, da cui risulti che al 15 giugno 1944 abbiano prestato lodevolmente, per almeno un biennio, presso le medesime Stazioni, funzioni proprie di gruppo *C*;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero da un medico militare, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certicato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

7) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, debbono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio e debitamente legalizzata.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

9) fotografia recente del candidato, con la sua firma, ed autenticata, per la firma e per l'effigie, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e provvista della prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questa, la presentazione di altro documento;

10) gli aspiranti, che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altra Amministrazione, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

Analogo documento, rilasciato dai direttori delle stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, sarà presentato dai dipendenti delle Stazioni medesime.

Gli aspiranti, che sono impiegati civili di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio, con marche da bollo da L. 40, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

I predetti documenti dovranno essere presentati anche da coloro che non si trovano attualmente in servizio, e dovranno contenere la precisa indicazione dei motivi che determinarono la cessazione dall'impiego;

11) dichiarazione in carta semplice con la quale il concorrente attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

12) tutti i titoli che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano. Tra questi titoli sarà tenuta in particolare conto l'idoneità conseguita in precedenti concorsi a posti di alunno d'ordine.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 8) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10) del precedente art. 3.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 7) dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente, dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato numero 7).

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle Colonie o all'estero, ovvero siano chiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine di questo Ministero, senza conseguirvi l'idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *d*), del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e una orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli orfani di guerra o figli di mutilati e invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministero, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, gruppo *C*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 234. — GIORDANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1) componimento italiano;

2) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Prova orale:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato, con speciale riguardo all'ordinamento dei servizi del Ministero. Ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia. Saggio di scrittura a macchina.

(2050)

Concorso per titoli a cinque posti di preparatore nel ruolo tecnico del personale subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzaizone dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, concernente la riapertura del termine stabilito dall'art. 86 del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, limitatamente all'attuazione delle disposizioni relative ai concorsi contenute nell'art. 83 del regio decreto stesso;

Visto il regolamento organico del personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1948, n. 123830/12106.2.14.1/1.3.1, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è indetto un concorso per titoli a cinque posti di preparatore nel ruolo tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria.

Al concorso può partecipare:

a) il personale non di ruolo che al 15 giugno 1944 (termine originario di attuazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489) abbia compiuto almeno un biennio di servizio ininterrotto alle dipendenze delle Amministrazioni statali;

b) il personale impiegatizio che al 15 giugno 1944, abbia prestato servizio ininterrotto da almeno due anni presso le Stazioni sperimentali agrarie governative, essendo stato assunto a norma dell'art. 32 del decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, modificato con la legge 5 giugno 1930, n. 951, o presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali, ancorchè con rapporto non stabile di impiego; ed anche coloro che al 15 giugno 1944 abbiano frequentato per tirocinio le Stazioni suddette da almeno tre anni.

La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che non si trovino attualmene in servizio, per essersi volontariamente dimessi.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1947, n. 207, un terzo dei posti messi a concorso è riservato in favore del personale non di ruolo che al 15 giugno 1944 abbia prestato almeno due anni di ininterrotto servizio con funzioni proprie del ruolo del personale subalterno, e che sia attualmente in servizio.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi - non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

I candidati debbono provare di saper leggere e scrivere, e a tale effetto è sufficiente anche una dichiarazione notarile sulla domanda, attestante che la medesima è stata da loro compilata.

Si limiteranno però ad unire alla domanda il titolo di studio, qualora lo possiedano (diploma originale o copia notarile di esso, oppure certificato scolastico, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal provveditore agli studi).

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune d'origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ovvero da un medico militare, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle su-

periori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria prevista dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

6) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, ovvero, se il candidato non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono esser provate con la esibizione dei relativi brevetti e decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo produzione, nei 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministro del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

7) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato, munita della sua firma, ed autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questa, la presentazione di altro documento;

9) gli aspiranti che appartengano al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

Analogo documento, rilasciato dai direttori delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, sarà presentato dai dipendenti delle Stazioni medesime e dai tirocinanti.

I predetti documenti dovranno essere presentati anche da coloro che non si trovino attualmente in servizio, e dovranno contenere la precisa indicazione dei motivi che determinarono la cessazione dall'impiego;

10) tutti i titoli che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Tra questi titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che comprovino che il candidato ha già disimpegnato lodevolmente le mansioni di preparatore presso Istituti di sperimentazione agraria.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato della autorità di pub-

blica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 6).

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle Colonie o all'estero, ovvero siano chiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termine del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo il termine per la presentazione delle domande, ma non oltre, comunque, i 30 giorni successivi al detto termine.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a preparatore nel ruolo tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria.

Questa disposizione non si applica, però, per il presente concorso, nei confronti dei reduci, ai sensi dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che detta norme transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7

La Commissione giudicatrice sarà composta del capo del personale o di un suo delegato di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore all'8°, membri. Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo.

Art. 8.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona volontà, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti di preparatore nel ruolo tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad inserviente con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale di preparatore, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che già appartenevano al personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 232. — GIORDANI

(2051)

Concorso per titoli a quaranta posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norma a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, concernente la riapertura del termine stabilito dall'art. 86 del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, limitatamente all'attuazione delle disposizioni relative ai concorsi contenute nell'art. 83 del regio decreto stesso;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1948, n. 123830/12106.2.14.1/1, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è indetto un concorso per titoli a quaranta posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno di questo Ministero.

Al concorso può partecipare:

a) il personale non di ruolo che al 15 giugno 1944 (termine originario di attuazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489) abbia compiuto almeno un biennio di servizio ininterrotto alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato;

b) il personale impiegatizio che al 15 giugno 1944 abbia prestato servizio ininterrotto da almeno due anni presso le Stazioni sperimentali agrarie governative, essendo stato assunto a norma dell'art. 32 del decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, modificato con la legge 5 giugno 1930, n. 951, o presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali, ancorchè con rapporto non stabile di impiego.

La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che non si trovino attualmente in servizio per essersi volontariamente dimessi.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1947, n. 207, un terzo dei posti messi a concorso è riservato in favore del personale di cui alla precedente lettera *a*) che abbia prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo del personale subalterno, e sia attualmente in servizio.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

I candidati debbono provare di saper leggere e scrivere, e a tale effetto è sufficiente anche una dichiarazione notarile sulla domanda, attestante che la medesima è stata da loro compilata. Si limiteranno però ad unire alla domanda il titolo di studio, qualora lo possiedano (diploma originale o copia notarile di esso, oppure certificato scolastico, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal provveditore agli studi).

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal Prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ovvero da un medico militare, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

6) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentato, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo produzione, nei 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

7) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato, con la sua firma, ed autenticata, per la firma e per l'effigie, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

9) gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione o di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

Analogo documento, rilasciato dai direttori delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, sarà presentato dai dipendenti delle Stazioni medesime.

I predetti documenti dovranno essere presentati anche da coloro che non si trovino attualmente in servizio, e dovranno contenere la precisa indicazione dei motivi che determinarono la cessazione dall'impiego;

10) tutti i titoli che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Tra questi titoli saranno tenuti in particolare conto la patente automobilistica di 2° grado, l'idoneità conseguita in precedenti concorsi di inserviente banditi da questo o da altro Ministero, ed i titoli in genere che comprovino che il candidato ha già disimpegnato lodevolmente le mansioni di inserviente presso pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata dal certificato di indigenza.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 6.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano chiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste

— ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo il termine per la presentazione delle domande, ma non oltre, comunque, i 30 giorni successivi al detto termine.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno di questo Ministero.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta del capo del personale o di un suo delegato di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore all'8°, membri. Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo.

Art. 8.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti di inserviente.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad inserviente con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale di inserviente, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che già appartenevano al personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 229. — GIORDANI

(2052)

Concorso per titoli a venti posti di bidello in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle *Stazioni sperimentari agrarie.*

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, concernente la riapertura del termine stabilito dall'art. 86 del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, limitatamente all'attuazione delle disposizioni relative ai concorsi contenute nell'art. 83 del regio decreto stesso;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1948, n. 123830/12106.2.14.1/1.2.1., che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è indetto un concorso per titoli a venti posti di bidello in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria.

Al concorso può partecipare:

a) il personale non di ruolo che al 15 giugno 1944 (termine originario di attuazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489) abbia compiuto almeno un biennio di servizio ininterrotto alle dipendenze delle Amministrazioni statali;

b) il personale impiegatizio che al 15 giugno 1944, abbia prestato servizio ininterrotto da almeno due anni presso le Stazioni sperimentali agrarie governative, essendo stato assunto a norma dell'art. 32 del decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, modificato con la legge 5 giugno 1930, n. 951, o presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali, ancorchè con rapporto non stabile di impiego.

La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che non si trovino attualmente in servizio, per essersi volontariamente dimessi.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1947, n. 207, un terzo dei posti messi a concorso è riservato in favore del personale non di ruolo che al 15 giugno 1944 abbia prestato almeno due anni di ininterrotto servizio con funzioni proprie del ruolo del personale subalterno, e che sia attualmente in servizio.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno

pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, ufficio concorsi, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità, del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

I candidati debbono provare di saper leggere e scrivere, e a tale effetto è sufficiente anche una dichiarazione notarile sulla domanda, attestante che la medesima è stata da loro compilata.

Si limiteranno però ad unire alla domanda il titolo di studio, qualora lo possiedano (diploma originale o copia notarile di esso, oppure certificato scolastico, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal provveditore agli studi).

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero da un medico militare, da cui risulti che l'aspirante e di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

6) foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, ovvero se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentato, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione della Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo produzione, nei 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 dello legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza

provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

7) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata, per la firma e per l'effigie, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

9) gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

Analogo documento, rilasciato dai direttori delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, sarà presentato dai dipendenti delle Stazioni medesime.

I predetti documenti dovranno essere presentati anche da coloro che non si trovino attualmente in servizio, e dovranno contenere la precisa indicazione dei motivi che determinarono la cessazione dall'impiego;

10) tutti i titoli che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Tra questi titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che comprovino che il candidato ha già disimpegnato lodevolmente le mansioni di bidello presso pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia corredata dal prescritto certificato di indigenza e sia fatta pel tramite del sindaco.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente, dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 6).

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle Colonie o all'estero ovvero siano chiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'articolo 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo il termine per la presentazione delle domande, ma non oltre, comunque, i 30 giorni successivi al detto termine.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a bidello in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria. Questa disposizione non si applica, però, per il presente concorso, nei confronti dei reduci, ai sensi dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che detta norme transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta del capo del personale o di un suo delegato di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari di gruppo A del Ministero, di grado non inferiore all'8°, membri. Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo.

Art. 8.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1946, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti di bidello.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a bidello con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale di bidello oltre l'indennità di caro-vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che già appartenevano al personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 10, *foglio n.* 226. — GIORDANI

(2053)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 100 —

(4106393) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.